

SENATO DELLA REPUBBLICA

X LEGISLATURA

N. 1341

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri

(DE MITA)

e dal Ministro della Sanità

(DONAT-CATTIN)

di concerto col Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica

(FANFANI)

e col Ministro del Tesoro

(AMATO)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 1° OTTOBRE 1988

Conversione in legge del decreto-legge 30 settembre 1988, n. 421, recante misure urgenti in materia sanitaria, nonché per il ripiano dei disavanzi di bilancio delle unità sanitarie locali e della Croce rossa italiana

ONOREVOLI SENATORI. - L'articolo 1 del presente decreto reitera il precedente decreto-legge 30 luglio 1988, n. 307, che, com'è noto, ha tratto origine dalla nota situazione di insufficienza degli stanziamenti effettuati per il Fondo sanitario nazionale per l'anno 1988, rispetto al volume di spesa già rilevato a livello degli enti erogatori delle prestazioni del Servizio sanitario nazionale, che fa prevedere un consistente disavanzo di gestione alla fine dell'anno in corso. Si prospetta, pertanto, l'urgente necessità di provvedere, attraverso misure immediatamente operative che incidano sui flussi di spesa più consistenti, ad un contenimento, nei limiti del possibile, del disavanzo stesso.

Si è, pertanto, rilevata l'opportunità di incidere su taluni flussi di spesa con particolare riguardo all'assistenza farmaceutica, nel cui settore si è registrato un consistente incremento dell'onere assunto a carico del Servizio sanitario nazionale.

Il provvedimento si compone di tre articoli il cui contenuto essenziale si sostanzia nei seguenti punti.

Articolo 1. - a) La quota per singola ricetta rimane fissata nella misura di lire 2.000;

b) la quota che l'articolo 2, comma 4, del decreto-legge 30 ottobre 1987, n. 443, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 1987, n. 531, determinava in lire 3.000 per

le specialità medicinali il cui costo superasse lire 25.000 ed in lire 1.500 per la ipotesi di costo inferiore a detta cifra (ma superiore a lire 5.000) è sostituita con una quota di partecipazione alla spesa pari al 20 per cento del prezzo di vendita, con arrotondamento alle 500 lire superiori. A ciò consegue il ritorno ad un criterio proporzionale di partecipazione alla spesa;

c) le specialità medicinali indicate nell'elenco allegato al decreto del Ministro della sanità in data 30 luglio 1988 sono, per la loro collocazione in aree di terapia collaterale, sottoposte ad una maggiore quota di partecipazione alla spesa da parte degli utenti nella misura del 40 per cento del prezzo di vendita, con arrotondamento alle 500 lire superiori, sempre ferma restando la quota di lire 2.000 per ciascuna ricetta. Il Ministro della sanità, con la medesima procedura, può disporre eventuali integrazioni o modificazioni del suddetto elenco.

È, inoltre, disposta la sospensione della vigenza delle disposizioni degli articoli 41 e 29 degli accordi collettivi nazionali di lavoro di cui ai decreti del Presidente della Repubblica 8 giugno 1987, n. 289 e n. 290, che, in sede interpretativa, hanno creato notevoli problematiche connesse alla individuazione delle prestazioni di particolare impegno professionale.

A ciò si aggiunge che con l'accordo convenzionale per i medici di medicina generale, reso esecutivo con il decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 1987, n. 289, vennero previste, all'allegato F dello stesso, prestazioni di particolare impegno professionale eseguibili, quanto a ventisette delle stesse, direttamente dal medico senza preventiva autorizzazione dell'unità sanitaria locale.

Dette prestazioni sono equamente compensate in aggiunta al trattamento economico ordinario, con la sola limitazione che gli emolumenti ad esse riferiti non possono superare, nell'arco del quadrimestre, il 50 per cento dei compensi spettanti al medico a titolo di onorario professionale.

Dai dati economici consuntivi di spesa delle USL si è rilevato, soprattutto negli ultimi trimestri, un abnorme sviluppo di spesa al riguardo senza rilevare una correlata diminu-

zione di spesa sul versante dei ricoveri ospedalieri.

Premesso questo, si è ritenuto di dover intervenire con un provvedimento urgente, stante anche che l'accordo convenzionale sopracitato è scaduto il 30 giugno 1988 e continua in regime di *prorogatio*, in attesa della sua rinegoziazione per il triennio 1° luglio 1988-30 giugno 1991.

Infatti, si è testualmente previsto che, in attesa del nuovo accordo, ci si limitava ad una «sospensione» di tali prestazioni al fine di prevederne una più precisa e corretta disciplina che sia rivolta all'interesse del paziente e non generalizzi invece un aumento non giustificato del trattamento economico dei medici convenzionati.

Analogamente si è poi dovuto intervenire anche per l'accordo convenzionale dei medici pediatri (decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 1987, n. 290, articolo 29).

Articolo 2. - Il Fondo sanitario nazionale per l'anno 1987 è stato determinato con la legge finanziaria n. 910 del 22 dicembre 1986, all'articolo 8, comma 13, lettera a), in lire 46.200 miliardi. A tale somma va aggiunto l'importo di lire 385 miliardi previsto dalla tabella B della stessa legge in relazione all'abolizione del *ticket* sulla specialistica e alla modifica della misura del *ticket* sulla farmaceutica (decreto-legge 30 ottobre 1987, n. 443, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 1987, n. 531).

Tale stanziamento, derivante dalla proiezione dei dati consuntivi 1985, non comprendeva gli oneri derivanti dal rinnovo del contratto e delle convenzioni in quanto all'epoca non quantificabili.

Con decreto-legge 28 agosto 1987, n. 355, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 ottobre 1987, n. 434, veniva disposto il finanziamento integrativo per il rinnovo contrattuale del personale del comparto sanitario nella misura di lire 674 miliardi. Tale importo è risultato di gran lunga inferiore all'effettivo costo dell'applicazione del contratto.

Inoltre, l'importo a suo tempo previsto in lire 385 miliardi per la maggiore spesa farmaceutica e specialistica conseguente alla diminuzione dei *tickets* è risultato nettamente inferiore rispetto all'effettiva spesa, in quanto

la manovra della riduzione da tre a due pezzi di prescrizione di farmaci sulla ricetta non ha prodotto gli effetti di contenimento nella misura stessa, mentre sulla specialistica ha comportato l'incremento del 30 per cento circa dei consumi.

Complessivamente la spesa sanitaria dell'anno 1987, in base ai dati di rendiconto, è risultata di lire 53.100 miliardi. Si è determinato, quindi, un disavanzo che, al netto dell'autofinanziamento, ammonta a lire 5.290 miliardi.

Di qui la necessità e l'urgenza del presente provvedimento, il cui scopo è consentire che le regioni e le provincie autonome, per fronteggiare le improcrastinabili esigenze di cassa connesse all'espletamento delle funzioni del Servizio sanitario, possano richiedere, con i criteri e le procedure previsti dalla citata norma, la concessione di un ulteriore mutuo in via di anticipazione nella misura massima del 40 per cento del disavanzo accertato per gli anni 1985 e 1986.

Articolo 3. - Occorre, inoltre, provvedere alla copertura dei disavanzi dei bilanci della Croce rossa italiana relativi agli esercizi 1985, 1986 e 1987 e, a tale fine, è prevista la possibilità di contrarre mutui con la Cassa depositi e prestiti per il ripiano dei disavanzi risultanti dai bilanci consuntivi approvati per gli esercizi 1985, 1986, 1987.

Per la copertura delle quote di ammortamento di tali mutui la Croce rossa italiana provvede a carico del proprio bilancio. Le rate di ammortamento dei mutui verranno coperte con l'incremento delle entrate dell'ente derivanti dalla gestione del servizio di pronto soccorso aeroportuale e da altre convenzioni accese o in via di conclusione (convenzione con il Ministero dell'interno per ospitalità ai profughi polacchi, convenzione con il Ministero degli affari esteri per assistenza ai Paesi in via di sviluppo), nonchè dal contenimento dei costi di gestione dell'ente, risultante anche dalla recente variazione di bilancio (riduzione di 2,5 miliardi di lire rispetto al preventivo).

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 30 settembre 1988, n. 421, recante misure urgenti in materia sanitaria, nonché per il ripiano dei disavanzi di bilancio delle unità sanitarie locali e della Croce rossa italiana.

2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodotti ed i rapporti giuridici sorti sulla base del decreto-legge 30 luglio 1988, n. 307.

Decreto-legge 30 settembre 1988, n. 421, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 231 del 1° ottobre 1988 ().*

Misure urgenti in materia sanitaria, nonchè per il ripiano dei disavanzi di bilancio delle unità sanitarie locali e della Croce rossa italiana

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di adottare misure per la partecipazione degli utenti alla spesa sanitaria al fine di razionalizzare e di orientare qualitativamente il contenimento della medesima, nonchè per il ripiano dei disavanzi di bilancio delle unità sanitarie locali e della Croce rossa italiana;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 29 settembre 1988;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro della sanità, di concerto con i Ministri del bilancio e della programmazione economica e del tesoro;

EMANA

il seguente decreto:

Articolo 1.

(Misure per il contenimento della spesa sanitaria)

1. Ferma restando la quota fissa di lire 2.000 per ricetta, le quote previste dall'articolo 2, comma 4, del decreto-legge 30 ottobre 1987, n. 443, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 1987, n. 531, sono sostituite con una quota di partecipazione alla spesa pari al 20 per cento del prezzo di vendita, con arrotondamento alle 500 lire superiori.

(*) V. inoltre il successivo *Errata corrige* pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 232 del 3 ottobre 1988.

2. Le specialità medicinali corrispondenti alle categorie terapeutiche di cui all'articolo 6 del decreto del Ministro della sanità in data 13 aprile 1984, pubblicato nel supplemento straordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 106 del 16 aprile 1984, indicate nell'elenco allegato al decreto del Ministro della sanità in data 30 luglio 1988, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 179 del 1° agosto 1988, sono soggette, con decorrenza 1° settembre 1988, alla quota di partecipazione alla spesa nella misura del 40 per cento del prezzo di vendita, con arrotondamento alle 500 lire superiori, ferma restando la quota fissa per ricetta di lire 2.000. Tali quote di partecipazione sono dovute da tutti gli utenti. Il Ministro della sanità, con la medesima procedura, può disporre integrazioni o modificazioni dell'elenco delle specialità medicinali di cui al presente comma.

3. Fino a nuovi accordi collettivi nazionali non trovano più applicazione le disposizioni relative alle prestazioni di particolare impegno professionale previste, rispettivamente, dagli articoli 41 e 29 degli accordi collettivi nazionali di cui ai decreti del Presidente della Repubblica 8 giugno 1987, n. 289 e n. 290.

Articolo 2.

(Anticipazione sui mutui a ripianamento dei disavanzi dei bilanci delle unità sanitarie locali relativi agli anni 1985 e 1986)

1. In attesa della definizione delle operazioni di ripianamento di cui all'articolo 3, comma 6, del decreto-legge 19 settembre 1987, n. 382, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1987, n. 456, le regioni e le province autonome, per fronteggiare le improcrastinabili esigenze di cassa connesse all'espletamento delle funzioni del Servizio sanitario nazionale, possono richiedere, con i criteri e le procedure previsti dal predetto articolo, la concessione di un ulteriore mutuo in via di anticipazione nella misura massima del 40 per cento dei disavanzi dei bilanci delle unità sanitarie locali per ciascuno degli anni 1985 e 1986.

Articolo 3.

(Ripiano dei disavanzi dei bilanci della Croce rossa italiana per gli anni 1985, 1986 e 1987)

1. La Croce rossa italiana è autorizzata ad effettuare operazioni di mutuo con la Cassa depositi e prestiti per il ripiano dei disavanzi risultanti dai bilanci consuntivi approvati per gli esercizi 1985, 1986 e 1987. All'onere di ammortamento dei mutui, valutato in lire 4 miliardi annui a decorrere dal 1989, la Croce rossa italiana provvede a carico del proprio bilancio.

Articolo 4.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 settembre 1988.

COSSIGA

DE MITA - DONAT-CATTIN - FANFANI -
AMATO

Visto, *il Guardasigilli*: VASSALLI